

COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE



Abitanti frazione di Ciconicco

CONGRUA FAMILIARE DI CICONICCO

REGOLAMENTO INTERNO

(A REVISIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO DATATO 7 MARZO 1954,
APPROVATO DALLA VICÌNIA DEL 29 APRILE 2017)

ANNO 2017

REGOLAMENTO INTERNO

Titolo 1 – Godimento terreni

- Art. 1** Il godimento (non affitto) completo da parte di ogni famiglia, rappresentata dal capofamiglia, viene stabilito in un campo di arativo o prato, fino alla disponibilità di terreni.
- Art. 2** Ogni famiglia assegnataria di terreno, quindi titolare del godimento (art. 1), viene ritenuta responsabile del terreno nei confronti della Congrua, proprietaria dello stesso, pertanto non potrà essere soggetto di subaffitti e legato in alcun modo ad altri. Tutti gli atti stipulati in tale senso sono nulli.
- Art. 3** Al godimento diretto sono ammessi i discendenti e gli ascendenti legittimi dei capi famiglia, purché risiedano in Ciconicco.
- Art. 4** Sono ammessi a succedere nel godimento i discendenti di ambo i sessi ed il coniuge.
- Art. 5** È ammessa in via eccezionale la suddivisione in due parti, tra discendenti, del terreno originariamente goduto, con il benessere del Consiglio della Congrua.
- Art. 6** I capi famiglia che ottengono un godimento si intendono titolari del godimento.
- Art. 7** Il titolare del godimento, ancorché rimanga proprietario in Ciconicco di beni immobili o mobili, ma trasferisca anche per una sola annata agraria la propria residenza fuori Ciconicco, perde il diritto al godimento primitivo, riacquistando tale diritto alla riacquisizione della residenza in Ciconicco.
- Art. 8** L'assegnazione in godimento delle terre è soggetta alla regola della disponibilità e della data di richiesta pervenuta alla Congrua con richiesta scritta.
- Art. 9** Il diritto al godimento dei terreni:
- per ogni famiglia immigrata incomincia al termine del quinquennio dalla data d'iscrizione nell'Anagrafe del Comune e della residenza in Ciconicco
 - per le nuove famiglie costituite da già residenti dalla data di iscrizione all'Anagrafe del Comune.
- Art. 10** Lo scioglimento della comunione del nucleo familiare considerato è quello di fatto certificato e dichiarato e non solo quello di diritto.
- Art. 11** Sono ammessi al godimento diretto tutti i terreni arativi, zerbi ed i prati stabili di proprietà della Congrua, in base alla disponibilità del momento.
- Art. 12** Tutti i terreni e zerbi non coltivati dai capofamiglia, non assegnati, vengono gestiti direttamente dalla Congrua Familiare fino alla richiesta di assegnazione da parte di un capofamiglia.

Titolo 2 – Conduzione, Gestione fondi (terreni)

- Art. 13** Ogni assegnatario è responsabile della corretta conduzione del fondo, senza modificarne la morfologia esistente, mantenendo e rispettando le capezzagne (m. 1,5 minimo), le capitagne, i fossi, curandoli dal proliferare di sterpaglie in genere. Per tutto ciò che non è qui contemplato viene fat-



Abitanti frazione di Ciconicco

to riferimento al Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Fagagna. Su tutti i terreni, arativi e prati, sono vietate le coltivazioni arboree se non autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Congrua.

- Art. 14** L'accensione dei fuochi è ammessa sotto la propria responsabilità, **sui soli fondi arativi**, nel rispetto della normativa regionale vigente e, comunque, si dovranno usare tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni e disturbo a terzi.
- Art. 15** I prati stabili esistenti non possono subire cambiamento di destinazione d'uso. Inoltre, dal 27 gennaio 2016, data dell'istituzione del biotopo, si dovrà rispettare il Regolamento "**Norme di tutela del biotopo naturale regionale Prati della Congrua**", allegato in calce al presente ed in tutti i sensi integrato.
- Art. 16** È vietata l'estirpazione e l'abbattimento di gelsi e querce esistenti.
- Art. 17** È vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti, anche derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola, sul fondo compresi i fossi e relative pertinenze (con esclusione di liquami e materiale organico autorizzato).
- Art. 18** È vietato l'incenerimento e l'abbandono di sacchi, imballaggi, contenitori e sfusi di qualsiasi tipo.
- Art. 19** La quota sociale di partecipazione al godimento dei terreni, determinata dal Consiglio di Amministrazione, viene riscossa una volta all'anno per prati ed arativi e ogni due anni per i zerbi.
- Art. 20** Al godimento dei zerbi, considerato il dislocamento degli stessi, hanno precedenza gli abitanti di Ciconicco, anche come ulteriore assegnazione, ma possono essere assegnati a persone di altre località con i medesimi obblighi.
- Art. 21** I zerbi come tali non possono subire cambiamento di destinazione d'uso; per quelli già modificati (in arativo) alla data di emanazione del presente Regolamento si applica la regola del raddoppio della quota sociale stabilita.
- Art. 22** Qualora uno zerbo non sia assegnato, il Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, provvederà eventualmente a vendere il legname esistente (a parità di offerta con prelazione all'eventuale futuro assegnatario).

Titolo 3 – Vicinia, Consiglio, Elezioni, Decadenza

- Art. 23** Per la convocazione della Vicinia, l'elezione del Consiglio di Amministrazione, Revisori dei Conti e Proviviri, la Congrua si avvarrà dell'elenco di tutti i capifamiglia residenti in Ciconicco, con diritti e requisiti a potenziali candidati eleggibili (v. art. 3 Statuto), estratti dall'anagrafe comunale ed aggiornati all'anno in corso.
- Art. 24** Il Consiglio della Congrua in carica predisporrà la documentazione necessaria per la convocazione della Vicinia ed il rinnovo delle cariche amministrative del Consiglio, dei Revisori e dei Proviviri con recapito ai capofamiglia degli elenchi degli eleggibili nei tempi previsti dal presente Regolamento (giorni cinque dalla data della Vicinia).



Abitanti frazione di Ciconicco

Art. 25 Per il rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea della Vicinia avrà cura di nominare un Comitato Elettorale composto da un Presidente e due Scrutatori, scelti tra tutti i capifamiglia aventi diritto e presenti alla Vicinia, con insediamento del Comitato Elettorale all'apertura della Vicinia.

Art. 26 Compiti del Comitato Elettorale sono:

- presiedere e garantire le operazioni di voto per l'elezione dei componenti il Consiglio della Congrua e per l'elezione dei Revisori;
- la verifica della validità delle schede per l'elezione dei componenti il Consiglio della Congrua e dei Revisori, lo spoglio, i conteggi e l'esito degli scrutini;
- sottoscrivere un verbale riassuntivo delle operazioni;
- consegnare la documentazione completa al Presidente dell'Assemblea della Vicinia che avrà cura di consegnare la documentazione, del Comitato Elettorale, al Presidente della Congrua familiare uscente.

Art. 27 Metodo assegnazioni delle nomine all'interno del Consiglio:

- Il presidente della Congrua uscente entro otto giorni dal ricevimento la documentazione dei risultati delle votazioni, li comunica agli interessati (votati ed eletti nella lista del Consiglio della Congrua e della lista dei Revisori), richiedendo ricevuta firmata di accettazione, o rinuncia, alla carica; nel caso di non accettazione, o rinuncia, gli elenchi degli eletti vengono scorsi secondo il maggior numero di voti ricevuti, inviando agli interessati (in subentro ai primi) una comunicazione nelle modalità analoghe; convoca la prima seduta dei nuovi eletti per il Consiglio e per i Revisori che hanno accettato la carica;
- la nomina del Presidente e dei due Amministratori viene fatta tramite votazione segreta a maggioranza od acclamazione palese e plenaria tra gli eletti nel Consiglio della Congrua;
- alla costituzione del nuovo Consiglio della Congrua, si rende pubblica e nota la composizione del nuovo direttivo nelle persone del Presidente, degli Amministratori, dei Consiglieri e dei Revisori;
- il consiglio di Amministrazione può conferire deleghe od incarichi ai membri del Consiglio e può avvalersi dell'opera di un/a Segretario/a scelto/a tra i non eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 Revoca, dimissioni, surroga e decadenza:

- revoca della carica qualora sussistano fondati motivi di conflitto di interessi;
- in caso di dimissioni per motivi personali (entro i due terzi del mandato), si procederà alla surroga con il primo dei non eletti;
- al verificarsi di n. 3 assenze consecutive ingiustificate, il componente il Consiglio, sia esso Consigliere o Amministratore, sarà sostituito con il primo dei non eletti; analogo provvedimento per i Revisori.

Art. 29 Qualora in Consiglio della Congrua vengano trattate questioni che coinvolgano direttamente un Consigliere o un Amministratore o un Revisore o il Presidente, questi, se interessato, lo deve far presente ed abbandonare la seduta. Potrà rientrare in seduta solo dopo la conclusione del dibattito/argomento in cui era direttamente o indirettamente interessato.

Titolo 4 – Norme generali

Art. 30 Per la consuetudine e tradizione del **Pane Benedetto del Venerdì Santo**, la Congrua si assume l'onere del sostegno economico e dell'organizzazione per la distribuzione, garantendone l'asse-



Abitanti frazione di Ciconicco

gnazione gratuita e libera da strumentalizzazioni, a tutte le famiglie di Ciconicco registrate all'anagrafe comunale nell'anno in corso; per l'ordine di distribuzione verrà invertita la successione delle vie ad anni alterni. Inoltre si assume l'onere delle offerte per le messe votive ai santuari della B.V. delle Grazie a Udine ed a Ribis, e il rimborso spese per la banda musicale alla Sagra dedicata alla Madonna della Cintura, dell'ultima domenica di agosto.

Art. 31 Tutti i casi non contemplati dal presente regolamento verranno di volta in volta esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Congrua

Art. 32 In data 13 marzo 2017, il Consiglio della Congrua adotta le modifiche apportate al Regolamento Interno sottoscrivendolo in toto per la presentazione alla ratifica in Vicinia.
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente all'approvazione in Vicinia.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Norme di tutela del biotopo naturale regionale "Prati della Congrua" ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Edificabilità
- Art. 3 Mantenimento dei prati
- Art. 4 Attività agricola
- Art. 5 Accessibilità
- Art. 6 Fuochi
- Art. 7 Movimenti di terra
- Art. 8 Introduzione e impianto di specie vegetali
- Art. 9 Tutela delle specie erbacee
- Art. 10 Tutela delle specie animali
- Art. 11 Abbandono di rifiuti
- Art. 12 Interventi privi di rilevanza urbanistica
- Art. 13 Deroghe

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Prati della Congrua", trovano applicazione su una superficie di Ha 41.28.33, di proprietà della Congrua Familiare degli Abitanti di Ciconicco, interamente ricompresa nei mappali 2, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del Foglio 37 del Comune censuario di Fagagna ed individuata anche nell'elaborato cartografico redatto su CTRN 1:5.000 - allegato 1. Le norme mirano alla conservazione degli habitat naturalizzati e, ove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche e la conservazione della biodiversità.

Art. 2 Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria l'acquisizione o la presentazione di titoli abilitativi comunque denominati, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica

del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di fondi artificiali tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi. Non sono ammesse operazioni di modifica dei canali esistenti quali lo spurgo, la ricalibratura, la modifica delle pendenze, etc. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3 Mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione delle superfici delle cenosi erbacee esistenti. Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, di modifica del suolo, compresa l'esecuzione di scavi e riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata o, esclusivamente nelle operazioni di ripristino, diverse dal "miscuglio biotopi Friuli". È vietata la piantagione di specie arboree o arbustive e l'irrigazione in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali. Non è ammesso l'uso delle superfici a prato stabile per attività che comportino significativo calpestamento. È consentito lo sfalcio dei prati stabili con mezzi meccanici qualora ciò non provochi danno al cotico erboso. La concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica, con esclusione, per i magredi evoluti e delle aree da ripristinare a tale qualità, dei liquami bovini o suini e della pollina, e purché questa concimazione non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali. Le concimazioni, come sopra indicate, non possono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P₂O₅ (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K₂O (ossido di potassio) all'anno.

Art. 4 Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti etc.

Art. 5 Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali. Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è consentito lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6 Fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'Amministrazione pubblica, è vietato accendere fuochi nelle aree prative o bruciare residui vegetali.

Art. 7 Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'art. 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 8 Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.



Abitanti frazione di Ciconicco

Art. 9 Tutela delle specie erbacee

Al di fuori della normale attività agricola e fatto salvo quanto prescritto dalla Lr 9/2007, per scopi di ripristino e scientifici è consentita la raccolta di tutte le specie erbacee se legate e necessarie alla riqualificazione/ripristino del biotopo.

Art. 10 Tutela delle specie animali

Fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio effettuate esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge, è vietato intenzionalmente molestare, catturare ed uccidere tutte le specie di animali. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane e svolgere attività e gare cinofile.

Art. 11 Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 12 Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti anche se di limitato impatto sul territorio quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Art. 13 Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 30 settembre 1996, n. 42. È altresì consentita l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 42/96.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroalimentare;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica etc.
- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.

VISTO: IL PRESIDENTE



Abitanti frazione di Ciconicco

**Individuazione del Biotopo naturale "Prati della Congrua" in Comune di Fagagna
Perimetrazione su CTRN 5000 - tavolette 066091-066104**

